

20_4_1_DPR_1_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che prevede che "Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto";

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) che prevede la definizione con regolamento regionale delle previsioni dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

VISTO il testo del "Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque)" e ritenuto di emanarlo;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2019 n. 2075;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

ALLEGATO 1

Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque).

Art. 1	oggetto e finalità
Art. 2	modalità della restituzione
Art. 3	autorizzazione alla restituzione
Art. 4	norme transitorie e finali
Art. 5	rinvio dinamico

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) e al fine di tutelare la risorsa sotto il profilo quantitativo e qualitativo, disciplina i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, eseguiti nell'ambito delle attività di ricerca o delle prove di sviluppo del pozzo, nonché la restituzione delle acque non utilizzate nel processo produttivo delle acque per scopi geotermici o di scambio termico e delle acque termali.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i fluidi derivanti dai processi di perforazione al fine di permettere l'esecuzione della perforazione stessa o di operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o alla disciplina di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

art. 2 modalità della restituzione

1. La restituzione delle acque è ammessa:
 - a) in corpi idrici superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute e all'ambiente;
 - b) in reti fognarie, anche di tipo separato, purché nel rispetto delle condizioni di ammissibilità fissate con regolamento dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 12, comma 5 delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela acque (PRTA);
 - c) nella stessa falda di prelievo, nel caso di doppietti geotermici, con l'obbligo di dotare entrambi i pozzi di contatore, di manometro e di termometro per il monitoraggio della risorsa.

2. Le acque derivanti da sondaggi o da perforazione sono raccolte e analizzate dal richiedente, prima della restituzione delle stesse, secondo i parametri chimici elencati nell'Allegato A al presente regolamento, al fine di non compromettere gli usi delle risorse idriche e di non causare danni alla salute e all'ambiente.
3. Nei periodi in cui la concessione non viene sfruttata, è vietata la restituzione diretta delle acque, ad eccezione dei casi previsti dal comma 1, lettera c) e dall'articolo 4, comma 3, nonché in caso di effettuazione di prove funzionali o di interventi di manutenzione.

art. 3 autorizzazione alla restituzione

1. La restituzione delle acque di cui all'articolo 1 è autorizzata in sede di rilascio del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione o della concessione di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico o per attività termali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'istanza di rilascio del permesso di ricerca o di concessione della coltivazione o della concessione di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico o per attività termali di cui all'Allegato B, è corredata da una relazione descrittiva dei seguenti elementi:
 - a) tipologia della restituzione delle acque;
 - b) frequenza della restituzione nell'anno solare;
 - c) variabilità e durata delle portate;
 - d) caratteristiche qualitative chimico-fisiche delle acque restituite, anche presunte in base ai dati di letteratura;
 - e) se le acque restituite recapitano in un corpo idrico superficiale artificiale o naturale o irriguo:
 - 1) identificazione e descrizione del corpo idrico ricettore;
 - 2) indicazione della portata d'acqua propria del corpo idrico ricettore;
 - 3) indicazione dei periodi di portata nulla;
 - 4) identificazione, nel tratto che va dal punto di immissione fino al punto in cui la restituzione comporta modifiche chimico fisiche al corpo recipiente, di zone ambientali di pregio o comunque sensibili alle suddette modifiche;
 - f) se le acque restituite recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:
 - 1) definizione delle caratteristiche del suolo e degli strati superficiali del sottosuolo;
 - 2) definizione delle modalità di dispersione;
 - 3) eventuale presenza di opere di captazione destinate al consumo umano di pubblico interesse in un raggio di duecento metri.
3. L'istanza di cui al comma 2 è altresì corredata:
 - a) della documentazione necessaria a ottenere l'autorizzazione idraulica per la portata restituita al corpo idrico superficiale, nel caso di cui al comma 2, lettera e);
 - b) della documentazione fotografica, nel caso di cui al comma 2, lettera e) e lettera f);
 - c) della documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissibilità fissate con regolamento dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 12, comma 5 delle Norme di attuazione del PRTA nel caso di cui al comma 2, lettera e);

- d) di una relazione geologica attestante l'idoneità del terreno ad assorbire la portata massima prevista, nel caso di cui al comma 2, lettera f).

art. 4 norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della legge regionale 11/2015, entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione o di derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, adeguano le modalità di restituzione alle disposizioni del regolamento stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare del permesso di ricerca, o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione alla restituzione delle acque in modalità telematica, secondo il modello Allegato B al presente regolamento corredata della documentazione richiesta.
3. In deroga al divieto di cui all'articolo 2 comma 3, qualora il titolare del permesso di ricerca, o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali ritenga necessario il mantenimento di una portata di restituzione minima al fine di evitare il rischio di compromissione della funzionalità del pozzo, la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere integrata con una relazione redatta da un professionista incaricato che ne attesti l'esigenza.
4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, la struttura regionale competente emette il provvedimento di autorizzazione alla restituzione o di diniego della stessa. Il procedimento può essere sospeso per un massimo di 30 (trenta) giorni per la richiesta di integrazioni. A seguito della ricezione del provvedimento di autorizzazione alla restituzione e, in ogni caso, entro il termine di 180 (centottanta) giorni previsto dal comma 1, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali provvede all'adeguamento della restituzione nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione.
5. Il provvedimento di autorizzazione alla restituzione di cui al comma 3 integra il permesso di ricerca, o la concessione di coltivazione o la derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in essere.
6. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla restituzione entro il termine di cui al comma 3 o in caso di diniego dell'autorizzazione stessa, è vietata la restituzione delle acque.
7. Gli Allegati A e B sono aggiornati con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia.

art.5 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni, intervenute successivamente alla loro emanazione.

Allegato A
(riferito all'articolo 2)

Elenco parametri chimico – fisici delle acque da restituire

Al fine di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento, ovvero

“Le acque derivanti da sondaggi o da perforazione sono raccolte e analizzate dal richiedente, prima della restituzione delle stesse [...] al fine di non compromettere gli usi delle risorse idriche e di non causare danni alla salute e all'ambiente.”

si riporta di seguito l'elenco dei parametri chimico – fisici della acque da esaminare relativo ai costituenti principali (più ione ammonio) con i valori di concentrazione espressi in mg/l e in mmol/l:

Calcio	Ca
Magnesio	Mg
Sodio	Na
Potassio	K
Ione ammonio	NH ₄
Idrogenocarbonato	HCO ₃
Solfati	SO ₄
Cloruri	Cl
Nitrati	NO ₃

Per lo stesso fine dovrà essere valutata la presenza di ulteriori elementi che potrebbero avere impatti sull'ambiente o sulla salute (es: Boro).

Allegato B (riferito all'articolo 3)

Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Via Carducci 6 – 34122 Trieste
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

- Servizio geologico
PO attività e risorse minerarie
- Servizio gestione risorse idriche
Sede di _____

MARCA DA BOLLO
Per domande in forma cartacea.

Per domande presentate via PEC
allegare Mod F23 o dichiarazione di
pagamento dell'imposta di bollo

Nota 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE ACQUE DERIVANTI DA SONDAGGI E DA PERFORAZIONI

ai sensi del Regolamento approvato con d.P.reg. _____ di esecuzione dell'art. 14, comma 1, lett. i) della legge regionale 11/2015, concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006.

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA

cognome		nome	
codice fiscale			
nato/a a	Prov.	Stato	il
residente in	Prov.	Stato	
Indirizzo		n.	C.A.P.
PEC		tel. fisso	
posta elettronica		tel. cellulare	
In qualità di:			
<input type="checkbox"/> titolare del permesso di ricerca mineraria <input type="checkbox"/> titolare della concessione mineraria <input type="checkbox"/> titolare di autorizzazione alla derivazione		di cui al decreto _____	
<input type="checkbox"/> richiedente del permesso/concessione/autorizzazione			

SCHEDA A da compilare solo nel caso di amministratore o legale rappresentante della DITTA, SOCIETÀ O CONDOMINIO

ditta / società /condominio			
codice fiscale		P. IVA	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di		n. iscrizione	
con sede in	Prov.	C.A.P.	
Indirizzo		n.	
PEC		tel. fisso	
posta elettronica		tel. cellulare	

¹PER NUOVE ISTANZE DI CONCESSIONE / PERMESSI / AUTORIZZAZIONE IL BOLLO NON È DOVUTO AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE ACQUE DERIVANTI DA SONDAGGI E DA PERFORAZIONI

Per una portata:

portata	moduli	portata
massima		litri/secondo
minima		litri/secondo
media		litri/secondo
restituzione complessiva massima		mc/annui

La restituzione delle acque avverrà mediante le seguenti opere:

- restituzione in corpo idrico superficiale (in tal caso CHIEDE l'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904)
- restituzione in rete fognaria
- restituzione al suolo

SI IMPEGNA INOLTRE A

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati personali e allega:

- copia del documento d'identità del richiedente e degli eventuali ulteriori titolari;
- modello F23 del pagamento dell'imposta di bollo per le sole istanze trasmesse per via PEC (allegare scansione);
- la documentazione tecnica prevista dal Regolamento;
- relazione descrittiva di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento;
- documentazione per l'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 per la portata restituita al corpo idrico superficiale (nel caso di cui all'art. 3 comma 2, lettera e) del Regolamento);
- documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissibilità fissate dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 12, comma 5 delle Norme di attuazione del PRTA (nel caso di cui al comma 2, lettera e) del Regolamento);
- relazione redatta da un professionista incaricato che attesti l'esigenza di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento.

Data e Luogo

Il Richiedente

Nota di compilazione:

Il presente documento in formato elettronico va sottoscritto da parte del richiedente a mezzo firma digitale; qualora venga presentato su supporto cartaceo le firme devono essere apposte in forma autografa nei campi specificati.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA